m_pi.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0028114.09-09-2026.h.10:20

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191- 30173 VENEZIA – MESTRE

Protocollo (vedasi timbratura in alto) Venezia-Mestre (vedasi timbratura in alto)

A: **Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali della Regione Veneto**

*E, p.c.*

**Uffici Scolastici di Ambito Territoriale della Regione Veneto**
PEC: uspbl@postacert.istruzione.it
usppd@postacert.istruzione.it
usp.ro@postacert.istruzione.it
usptv@postacert.istruzione.it
uspvr@postacert.istruzione.it
uspvi@postacert.istruzione.it

Oggetto**: DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 - Disposizioni in materia di fruizione delle ferie del personale scolastico e indennità sostitutiva.**

Con riferimento al Decreto-legge in oggetto, entrato in vigore l'8 agosto u.s., lo Scrivente ritiene opportuno portare all'attenzione delle SS.VV. i principali contenuti di interesse per il settore di competenza di questo Ufficio, fornendo altresì le prime indicazioni operative per la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Il Decreto-legge in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto u.s. e reperibile al seguente link: *https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026-08-07;144@originale*, reca "*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile. (26G00167)".*

L'articolo 1 del presente Decreto, commi 1 e 2, interviene sull'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - superando la precedente formulazione secondo cui *"in nessun caso"* si sarebbero potuti corrispondere trattamenti economici sostitutivi e ridefinendo le condizioni alle quali, alla cessazione del rapporto, le ferie non godute possono o meno essere monetizzate.

In particolare, la lettera b dell'art. 1 del DL 144/2026 sostituisce il secondo periodo dell'art. 5, comma 8 come segue: "*Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati.* ***Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria.*** *La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».*

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, le disposizioni in esame interessano il **personale scolastico di ruolo e a tempo determinato**, comprese le SS.VV. in qualità di datori di lavoro del personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche da Voi dirette.

Come noto, negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento del contenzioso in materia di diritto del lavoro. In tale ambito, le controversie hanno riguardato con crescente frequenza il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, soprattutto, sebbene non esclusivamente, in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato.

Il canale giudiziario dei ricorsi per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, sorto nel primo trimestre dell'anno 2024, è stato inizialmente caratterizzato da pronunce di totale accoglimento delle pretese attoree in ragione dell'allora consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione.

Grazie alla proficua collaborazione delle SS.VV. e al costante impegno dei funzionari del settore contenzioso di questa Amministrazione, si registrano significativi segnali di evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale nelle materie oggetto di contenzioso, con le prime pronunce favorevoli all'Amministrazione che confermano la fondatezza delle tesi difensive sostenute dall'Ufficio.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16525/2026 ha, in particolare, distinto tra i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti tra l'inizio e la fine delle stesse per i quali non è ritenuto necessario uno specifico avviso del dirigente e **il periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno durante il quale, invece, il dirigente deve informare il docente della possibilità di fruire delle ferie nei**

**giorni in cui non è impegnato in scrutini, esami o attività valutative nonché delle conseguenze della mancata fruizione**.

Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di concorrere al buon andamento e funzionamento dell'attività amministrativa, **le SS.VV. sono invitate a dare puntuale attuazione alle disposizioni del decreto-legge in oggetto, in particolare nella parte in cui è previsto che *"Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria."***

A tal fine, le SS.VV. sono tenute ad assicurare che **tutto il personale scolastico** sia adeguatamente informato della predetta disciplina entro il primo mese dall'inizio di ciascun anno scolastico e, per il personale assunto in corso d'anno, all'atto della stipulazione del contratto o, comunque, contestualmente alla presa di servizio.

Si richiede, altresì, di dare attuazione alle presenti disposizioni in occasione di ogni eventuale trasferimento presso altra istituzione scolastica, qualora gli adempimenti sopra indicati non risultino già assolti dal Dirigente scolastico precedentemente competente.

Confidando nella piena collaborazione, si invitano le SS.VV. a provvedere all'adeguamento alle presenti disposizioni con la massima sollecitudine.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
**Marco BUSSETTI**
*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Firmato digitalmente da BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO